




Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SMRI 0000197 P-

del 17/12/2012



7411567

FIERA DI VICENZA SPA
Viale dell'Oreficeria, 16
36100 VICENZA

OGGETTO: *Contratto per appalto di servizi per l'acquisizione di uno spazio dedicato alla Struttura di missione per il rilancio dell'Immagine dell'Italia all'interno di GITANDO.all 2013-CIG Z8D07C5D8C*

Premesso che:

- con DM 18 maggio 2012 il Ministro per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport ha istituito il Comitato per la promozione e il sostegno del turismo accessibile;
- con DM 19 settembre 2012 il Ministro per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport ha riformulato il DM 18 maggio 2012;
- nel documento di programmazione strategica per il periodo novembre 2012-maggio2013 redatto a cura del Comitato per la promozione e il sostegno del turismo accessibile è programmata l'iniziativa di partecipazione a *GITANDO.all 2013* per il mese di marzo 2013;
- il Codice Identificativo di monitoraggio Gare *CIG Z8D07C5D8C* richiesto sul sito web dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Sistema Informativo Monitoraggio Gare, identifica la commessa oggetto del presente appalto.

Vista l'offerta presentata da FIERA DI VICENZA SPA in data 13 dicembre 2012 prot. SMRI 188A per un importo di € 40.000,00 IVA esclusa e , a seguito di controproposta di questa Amministrazione del 14 dicembre 2012 con prot. SMRI 190 P del 17 .12.2012 accettata da FIERA DI VICENZA SPA in data 17.12.2012 prot. SMRI 191A , ribassato a € 12.000,00 IVA esclusa per un totale complessivo pari a € 14.520,00, questa Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia affida a codesta società l'incarico di procedere all'esecuzione del servizio come descritto e specificato nella citata proposta, ritenuto congruo l'importo concordato anche in relazione ai valori di mercato.

Il presente contratto dovrà essere restituito firmato in calce anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c., siglato in ogni pagina e munito di una marca da bollo ogni quattro pagine.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia

Ai fini del presente contratto il Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Valentino GUIDI, dirigente della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia.

Il contratto sarà regolato dalle clausole che seguono:

ART.1 SOCIETA' FORNITRICE

La società fornitrice è FIERA DI VICENZA SPA - CF e PI 0051900249 - con sede legale in Viale dell'Oreficeria,16 -36100 VICENZA di cui il rappresentante legale è l'ing. Roberto Ditri

ART.2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

L'esecuzione del presente contratto è regolata da :

1. Tredici clausole del presente contratto che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intercorsi tra la Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia (successivamente denominata per brevità Amministrazione) e la società FIERA DI VICENZA SPA (successivamente nominata per brevità Società);
2. dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
3. dal Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n.207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
4. dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, recante Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
5. dal Codice civile e dalle vigenti disposizioni di legge per quanto non espressamente regolato dalla citata normativa;
6. dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante la l'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. e s.m.i.;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia

ART.3 OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è il servizio di organizzazione di messa a disposizione di uno spazio all'interno di GITANDO.all 2013 e ulteriori servizi, come meglio descritti nella proposta presentata dalla Società all'Amministrazione in data 13 dicembre 2012 prot. SMRI 188° che qui si intende integralmente trascritta , ad eccetto della definizione del corrispettivo.

ART.4 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal giorno successivo alla stipula e avrà durata massima coincidente con la chiusura dei lavori di GITANDO.all 2013 fissati al 24 marzo 2013.

ART.5 CORRISPETTIVI

L'Amministrazione corrisponderà il prezzo onnicomprensivo di € 14.520,00 (quattordicimilacinquecentoventi/00 euro) IVA compresa.

La Società si impegna a non apportare alcuna modifica al corrispettivo per tutta la durata del contratto.

ART.6 CAUZIONE

Il corrispettivo pattuito parti, di cui all'art.5 del presente contratto, è da intendersi al netto del miglioramento del prezzo per esonero dal versamento cauzionale.

ART.7 PAGAMENTI

Il prezzo sarà corrisposto a saldo, a seguito di presentazione di regolare fattura e previa verifica di regolare esecuzione.

La fattura dovrà contenere l'indicazione del Codice Identificativo di monitoraggio Gare CIG Z8D07C5D8C

Le prestazioni fatturate saranno certificate dall'Amministrazione a norma della legislazione vigente relativa al collaudo e alla regolare esecuzione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia

I corrispettivi saranno disposti secondo la legislazione vigente al momento del pagamento e comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture corredate dalla certificazione indicata.

Il ritardo dei pagamenti comporta la corresponsione di interessi da parte dell'Amministrazione nella misura dell'interesse legale vigente, su base annua relativamente alla somma effettivamente corrisposta in ritardo.

Tutti i pagamenti saranno effettuati con mandati da convertire in versamenti sul conto corrente bancario indicato in fattura.

ART.8 RISERVATEZZA

Tutte le notizie relative all'attività dell'Amministrazione e comunque venute a conoscenza del personale della Società in relazione all'esecuzione del presente contratto non devono essere, in alcun modo ed in qualsiasi forma, comunicate o divulgate a terzi, né devono essere utilizzate, sia dalla Società sia da chiunque altro collabori con la stessa, per un fine diverso dall'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non si applica ai dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Società è tenuta ad informare il personale che opera alle sue dipendenze che dovrà sottoporsi ai controlli che l'Amministrazione riterrà opportuni, relativamente alle disposizioni di ordine interno, che l'Amministrazione comunicherà preventivamente, compresa la richiesta di fornire le generalità ed un documento di riconoscimento di ciascun addetto ai servizi oggetto del presente contratto.

La Società è tenuta ad informare il personale che opera alle sue dipendenze che osserverà ogni disposizione impartita dall'Amministrazione per quanto oggetto del presente contratto.

L'Amministrazione si impegna all'utilizzo di tali dati esclusivamente ai fini del presente contratto e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 196/2003.

Il personale utilizzato dovrà essere in possesso dei requisiti necessari per l'accesso ai posti di lavoro presso la Pubblica Amministrazione in conformità all'art.3 DPCM 7 febbraio 1994, n.174. La responsabilità dell'accertamento dei requisiti è a carico della Società.

ART.9 REGOLE GENERALI E INADEMPIMENTI

Qualora l'esecuzione del contratto divenga impossibile per sopraggiunte cause non imputabili alla volontà delle parti, alla Società è riconosciuto il diritto ai corrispettivi fino ad allora maturati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia

Ove una delle parti diventi inadempiente rispetto ad una qualunque obbligazione nascente dal presente contratto, l'altra parte potrà intimare l'adempimento mediante formale richiesta scritta. Qualora la parte inadempiente non adempia nel termine di cinque giorni successivi al ricevimento dell'intimazione ad adempiere, il contratto si intenderà risolto di diritto e si applicheranno le disposizioni che seguono.

Nel caso di inadempimento da parte della Società, la stessa restituirà all'Amministrazione le somme eventualmente già corrisposte a titolo di pagamento, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni e all'esecuzione del contratto in danno.

Il contratto potrà essere modificato esclusivamente in forma scritta dagli stessi contraenti o da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza dei contraenti.

ART.10 OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali con riferimento al personale dipendente.

La Società si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni.

ART.11 CONTROVERSIE

Il Foro competente in caso di controversie è il Foro di Roma.

ART.12 TRACCIABILITA' E FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, a pena di nullità del contratto, codesta Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comunicando gli estremi di conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, con indicazione se dedicato o meno in via



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia

esclusiva, e comunicando altresì le generalità ed il codice fiscale di tutti i soggetti autorizzati ad operare sul conto corrente indicato.

Il presente contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di credito o di Poste Italiane spa. L'appaltatore o il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo procede alla risoluzione immediata del rapporto contrattuale, informandone, contestualmente, la stazione appaltante e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo localmente competente.

ART.13 SPESE CONTRATTUALI

La Società assume a suo carico tutte le spese derivanti dal presente contratto, escluse quelle poste legislativamente a carico della Pubblica Amministrazione.

La Società dichiara, a tutti gli effetti di legge, che il servizio di cui al presente contratto viene effettuato nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazione imponibile e non esente dall'imposta sul valore aggiunto e che la Società è tenuta al versamento IVA ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i.

Il presente contratto è esente da imposta di registrazione ai sensi dell'art.5 DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Roma,

Per la Società

Il Rappresentante legale

Roberto DITRI
[Signature]

Per l'Amministrazione

Il Coordinatore

Felicia Maria COCCIA
[Signature]

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c. si approvano specificamente 8, 9, 10, 11, 13

Per la Società

Il Rappresentante legale

Roberto DITRI
[Signature]

Per l'Amministrazione

Il Coordinatore

Felicia Maria COCCIA
[Signature]